

ORIGINALE



N. 6098 Reg. Sen. 2004
N.3414/02 Rg.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

SEZIONE IV

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.3414/2002 proposto da ENI S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Sica, Mario Siragusa e Nicola Ceraolo ed elettivamente domiciliato presso il primo in Milano, Corso di Porta Vittoria n.16,

Contro

l'A. E. E. G. (Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas), rappresentata e difesa dalla Avvocatura dello Stato e domiciliata presso questa in Milano, via Freguglia n.1,

e nei confronti di

AEM Energia s.p.a., AEM Trading s.r.l. e SNAM Rete Gas s.p.a., non costituitesi in giudizio,

per l'annullamento

della deliberazione dell'A. E. E. G. 17.7.2002 n.137 avente per oggetto << Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto di gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete>>, pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 26 luglio 2002, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali ivi compresi l'atto di SNAM Rete Gas S.p.a. recante le condizioni di accesso relative all'anno termico 2002/2003 (pubblicate sul sito internet di SNAM Rete Gas s.p.a. in data 5

agosto 2002), la proposta di Codice di rete di SNAM Rete Gas s.p.a (pubblicata sul detto sito internet in data 11 ottobre 2002) e l'atto di SNAM Rete Gas s.p.a. del 24 settembre 2002 recante la assegnazione della capacità di trasporto alla ricorrente società, nelle parti in cui questi ultimi tre atti recepiscono le previsioni della detta deliberazione n.137/2002

e per il riconoscimento

dei danni derivanti alla ricorrente dagli atti impugnati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'A. E. E. G.;

Viste le memorie prodotte delle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 13 luglio 2004, i patroni delle parti;

Udito il Relatore della causa Dott. Adriano Leo;

Ritenuto in fatto e in diritto:

Fatto

Con il ricorso qui all'esame, notificato l'8.11.2002 e depositato il 21.11.2002, la istante E.N.I. s.p.a. , società che svolge varie attività in campo energetico in concorrenza con altri operatori, ha impugnato la deliberazione dell'A. E. E. G. in data 17.7.2002 n.137 (pubblicata nella G.U. 14.8.2002 n.190 - Serie Generale) avente ad oggetto la "adozione di garanzie di libero accesso al trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete", nonché gli atti presupposti e/o connessi fra i quali – segnatamente – i seguenti posteriori atti della SNAM Rete Gas s.p.a. che recepiscono le previsioni della detta deliberazione n.137/2002 e cioè: a) l'atto recante lo _____



condizioni di accesso relative all'anno termico 2002/2003 (pubblicate da SNAM Rete Gas s.p.a. sul proprio sito internet in data 5.8.2002) ; b) l'atto contenente la proposta di codice di rete di SNAM Rete Gas s.p.a. (pubblicata sul detto sito internet in data 11.10.2002) ; c) l'atto 24.9.2002 di assegnazione della capacità di trasporto alla ricorrente.

La istante società ha sostenuto che la menzionata deliberazione dell'A. E. E. G. n.137/2002, nel suo insieme e quanto alle specifiche disposizioni di cui agli artt. 9.4, 9.5, 9.1, 11. 1, 11.2, 11.4, 11.10 e 12, ed i menzionati atti della SNAM Rete Gas s.p.a., quanto alle ivi contenute clausole riproductive delle testè indicate disposizioni della citata deliberazione n.137/2002 dell'A. E. E. G., sarebbero illegittimi per i seguenti motivi di censura:

1. Violazione di legge ed in particolare degli artt. 3 – comma 5 e 7 - , 24 – comma 2 – 25, e 26 D. Leg.vo n.164/2000. Eccesso di potere sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento, della irragionevolezza e della contraddittorietà ;
2. Violazione di legge ed in particolare degli artt.1 – comma 1- e 2 – comma 21- L.14.11 1995 n.481 nonché dell'art 28 – commi 1 e 2 - D. Leg.vo n.164/2000. Ulteriore violazione di legge ed in particolare dell'art. 3 – comma 9 - D. Leg.vo n.164/2000.Violazione dell'art.41 – comma 1, lett.d) – L.n.144/1999.Violazione del principio di legalità;
- 3.Violazione di legge ed in particolare degli artt. 24 – comma 5 -- e 25 D. Leg.vo n.164/2000. Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà interna. Violazione del principio di legalità;
- 4 Violazione dell'art.1 – comma 1 – L. n. 481/1995. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione dell'art. 41 – comma 1, lett. d) e lett. g) – L. n. 144/1999.

Eccesso di potere sotto il profilo dell'irragionevolezza. Violazione degli artt.4 e ss. D. Leg.vo 164/2000;

5. Violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi;

6. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento. Violazione di legge ed in particolare dell'art.19 – comma 2 e 3 – D. Leg. vo n.164/2000. Violazione del principio di legalità. Violazione di legge ed in particolare dell'art. 1 – comma 1 – L. n.481/1995 e degli artt. 1- comma 1 -, 3 e 17 D. Leg.vo n.164/2000. Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà;

7. Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con precedenti determinazione dell'Autorità;

8. Violazione del principio del contraddittorio. Violazione di legge ed in particolare dell'art.3 e dell'art. 10 L. n.241/1990;

9. Violazione di legge ed in particolare dell'art. 27 L. n.675/1996;

10. Violazione di legge ed in particolare dell'art.18 D. Leg.vo n.164/2000. Eccesso di potere sotto il profilo dell'irragionevolezza;

11. Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà interna, della disparità di trattamento e sotto il profilo della irragionevolezza. Violazione del principio di concorrenza;

12. Violazione di legge ed in particolare dell'art.24- comma 2 – D. Leg.vo n.164/2000 e degli artt.14 e ss. della direttiva comunitaria n.98/30/CE. Ulteriore violazione di legge ed in particolare dell'art.33 D. Leg.vo n.164/2004 e dell'art.19 della direttiva comunitaria n.98/30/CE. Violazione del principio di ragionevolezza. Ulteriore violazione di legge ed in particolare dell'art. 1 - comma 1 – e dell'art.2 – comma 21- L.481/1995 nonché dell'art. 28 – comma 1- e 2 – D. Leg.vo n.164/2000.

La istante ha concluso chiedendo l'annullamento di quanto impugnato ed il risarcimento dei danni.

Si è costituita in giudizio l'A. E. E. G. sostenendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.

Successivamente, con rituali memorie, le parti hanno ulteriormente illustrato le loro ragioni.

Alla pubblica udienza del 13.7.2004, sentiti i patroni delle parti, la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.

Diritto

I. Come accennato in narrativa, il ricorso qui all'esame è diretto contro gli atti in materia di energia che vengono qui di seguito specificati, e cioè:

1) la deliberazione 17.7.2002 n.137 con cui l'A. E. E. G. (Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas) ha stabilito, a favore delle imprese operanti nel mercato interno del gas, garanzie per il libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale ed ha introdotto norme per la predisposizione dei codici di rete delle imprese di trasporto del detto gas.

La menzionata deliberazione viene, anzitutto, gravata nel suo insieme sotto due profili, e cioè:

- a) per essere stata adottata senza che nell'ambito del relativo procedimento di formazione sia stata consentita la effettiva partecipazione dei soggetti interessati, fra i quali la ricorrente (8° motivo di ricorso);
- b) per essere carente di disposizioni volte a salvaguardare le posizioni dei titolari di contratti che assicurano la differenziazione geografica degli approvvigionamenti del gas naturale dall'estero (2° motivo di ricorso, in fine).

Indi, della deliberazione in discorso vengono gravate le disposizioni di cui agli artt 9.4, 9.5 e 9.1, le disposizioni di cui agli artt. 11.1, 11.2, 11.4 e 11.10 e la disposizione di cui all'art.12, statuenti – rispettivamente – in tema di conferimento di capacità per il servizio di trasporto continuo del gas naturale nei punti di entrata nel sistema interconnessi con l'estero, in tema di accesso prioritario al servizio di trasporto di detto gas ai sensi dell'art. 25 -1° comma – D.Leg.vo n.164/2000, in tema di nuovi conferimenti per sostituzione nel servizio di fornitura a clienti finali;

2) i seguenti atti della Snam Rete Gas s.p.a.: _____

a) l'atto pubblicato il 5.8.2002 recante le condizioni di accesso al servizio di trasporto del gas naturale per l'anno termico 2002/2003; _____

b) l'atto 24.9.2002 recante l'assegnazione della capacità di trasporto alla ricorrente ENI S.p.a., _____

c) l'atto pubblicato l'11.10.2002 recante la proposta di codice di rete di SNAM Rete Gas S.p.a.: tutti e tre questi atti vengono impugnati limitatamente alle sole parti riproducenti i contenuti delle gravate disposizioni specificate al precedente n.1.

II. In primo luogo, il ricorso va preso in considerazione per quel che attiene all'impugnazione della deliberazione n.137 /2000 nel suo complesso.

- Con una doglianza contenuta nell'8° motivo di gravame, la ricorrente società sostiene che il detto provvedimento, essendo stato emesso in assenza di una effettiva partecipazione degli interessati – fra i quali la ricorrente – al procedimento di formazione di esso, sarebbe violativo dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento, nonché degli artt.3 e 10 L. n.241/1990.

La doglianza è destituita di fondamento, e va – quindi – rigettata.

Ed invero, come emerge dagli atti di causa, nella specie la ricorrente ENI S.p.a. ha potuto presentare le proprie osservazioni nel corso del procedimento conclusosi con l'adozione dell'impugnato provvedimento. La circostanza che di esse non si sia dato uno specifico riscontro nella motivazione di tale atto non assume giuridica rilevanza posto che, alla stregua della invocata normativa, non risulta ipotizzabile un tale obbligo in capo all'A.E.E.G. e stante che, per ciò che interessa, l'atto de quo appare sufficientemente motivato.

- Con una seconda doglianza (contenuta nel 2° motivo di censura) l'impugnata deliberazione sarebbe viziata perché carente di disposizioni volte a salvaguardare le posizioni dei titolari di contratti che assicurano la differenziazione geografica degli approvvigionamenti del gas naturale dall'estero.

La doglianza non merita accoglimento, e va quindi respinta. Ciò, per la ragione che l'obbligo ipotizzato dalla ricorrente non appare gravare sull'A.E.E.G. né in base a previsioni normative né in base a specifici atti governativi d'indirizzo in tal senso.

III. In secondo luogo, il ricorso va esaminato nelle parti che si dirigono contro le disposizioni di cui agli artt. 9. 4, 9. 5 e 9.1 della menzionata deliberazione n.137/2002 siccome riferentisi al conferimento di capacità di trasporto nel sistema nazionale del gas. L'impugnazione, a supporto della quale sono stati prospettati i primi sette motivi di ricorso, evidenzia le seguenti questioni:

1) la questione dell'asserita mancanza, nelle dette disposizioni, di una completa salvaguardia del contenuto (anche per quanto riguarda l'elemento della flessibilità ed anche nella ipotesi di congestione del sistema del gas) dei contratti di importazione sottoscritti prima del 10.8.1998 e relativi all'approvvigionamento di gas da Paesi stranieri (extracomunitari o comunitari) nei punti di entrata interconnessi con l'estero;

2) la questione relativa alla asserita mancata considerazione, nelle dette disposizioni, dell'elemento della flessibilità propria dei contratti pluriennali di importazione di gas dall'estero stipulati posteriormente all'entrata in vigore del D. Leg.vo n.164/2000;

3) la questione in ordine ad un'asserita illegittimità della stabilita durata (indicata nel citato art.9.1) dei conferimenti di capacità di trasporto del gas in ambito nazionale.

A. Anzitutto, va presa in considerazione la questione indicata al precedente n.1 di questo punto II, nell'ambito della quale vengono prospettati:

- per un verso, un profilo di incompetenza dell'A. E. E. G. a statuire in ordine al conferimento di capacità di trasporto nei punti interconnessi con l'estero, sia con riguardo all'ipotesi di congestione o saturazione del sistema del gas, e sia in generale a cagione dell'incidenza che la menzionata deliberazione n.137/2002 avrebbe sulla possibilità, per la ricorrente e per le altre imprese da tempo operanti nel mercato del gas, di continuare ad importare in Italia i quantitativi di tale prodotto importati in passato in virtù di pregressi contratti non scaduti;

- per altro verso, il suindicato profilo sostanziale della lamentata mancanza di salvaguardia dei contratti pluriennali di trasporto take or pay sottoscritti prima del 10.8.1998.

A.1) Va considerato, per primo, il suddetto profilo dell'asserita incompetenza dell'A. E. E. G. in tema di conferimento di capacità di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l'estero.

A.1.1) Con il 2° ed il 3° motivo di gravame, la istante società, assume che la competenza dell'A. E. E. G. nella materia del detto conferimento di capacità non sussisterebbe in relazione alle situazioni patologiche di congestione o saturazione del sistema nazionale

di trasporto del gas naturale essendo ipotizzabile soltanto con riferimento alle normali condizioni di esercizio del detto sistema.

A tale conclusione, a detta della ricorrente, si perverrebbe in base al disposto dell'art 24 - 5° comma - D. Leg.vo n.164/2000 con la quale norma si stabilisce che "l'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas, con delibera da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto", doveva "fissa(re) i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del dispacciamento e dell'utilizzo dei terminali di GNL in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento del gas e che detengono terminali di GNL".

L'assunto della ricorrente non può essere condiviso, alla stregua di una corretta interpretazione della normativa riferentesi ai poteri spettanti all'A. E. E. G. in subjecta materia e contenuta nell'art.2 - comma 12 lett.d) - della legge 4.11.1995 n. 481 istitutiva di essa A. E. E. G. e nell'invocato art.24- comma 5 - D. Leg. vo n.164/2000.

Ed infatti:

- da un lato, la menzionata disposizione di cui all'art.2 L.481/1995, che è quella che fonda i poteri dell'A. E. E. G., dispone che al fine del perseguimento dei propri compiti istituzionali (delineati dall'art.1 della stessa legge) di soggetto promotore della concorrenza nel mercato nazionale del gas e di garante del funzionamento e dell'efficienza di tale mercato, compete all'A. E. E. G., e soltanto all'A. E. E. G., il più ampio - e non delimitato - potere di definire "le condizioni tecniche di accesso e - di interconnessione alle reti";
- d'altro lato, la disposizione di cui all'art. 24, comma 5, D. Leg.vo n.164/2000, collocata nel relativo titolo VII e statuente in tema di accesso al sistema nazionale del gas, stabilisce - in

sostanza – che subito dopo l'entrata in vigore del detto D. leg.vo in cui essa norma è contenuta l'A. E. E. G., avvalendosi dei poteri di cui è titolare, avesse a fissare gli ivi indicati criteri fra i quali quelli “atti a garantire...la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del dispacciamento e dell'utilizzo dei terminali di GNL in “condizioni di normale esercizio”: in altri termini, tale norma, per un verso, non è volta a delineare e circoscrivere i poteri dell'A. E. E. G. giacchè si limita ad onerare quest'ultima dell'adozione di certi provvedimenti in subiecta materia e, per altro verso, la lettera di essa, soprattutto se considerata nel contesto in cui la norma è inserita (quello dell'accesso al sistema a fronte di richieste provenienti da una pluralità di imprese) ed in contrapposto al diverso problema della crisi del mercato dell'energia (contemplato nel successivo art.28 collocato nel titolo VIII del decreto leg.vo n.164/2000 “Organizzazione del settore” e risolvibile ad opera del Ministro delle Attività Produttive) chiaramente depone – ad avviso del Collegio – nel senso che nell'ambito del normale esercizio del sistema di trasporto del gas naturale rientra anche l'ipotesi di congestione o saturazione dello stesso.

Ed infatti, come noto, una tale ipotesi ricorre allorché le capacità di trasporto nei punti di ingresso nel sistema nazionale del gas non manchino e, nondimeno, a cagione dei volumi delle domande di accesso presentate in concreto, si verifichi il caso di “capacità richieste ... superiori alle capacità di trasporto conferibili”.

Per quanto notato, la riferita contraria tesi della ricorrente sul punto e le doglianze di questa in proposito, contenute nel 1° e nel 3° motivo di gravame, non possono essere accolte e vanno – quindi – respinte.

A.1.2) Con il 6° motivo di gravame, la istante società assume – in sostanza – che l'impugnata deliberazione n.137/2002, per il fatto che inciderebbe sui quantitativi di gas importabili dall'estero impedendo il mantenimento dei volumi di tale prodotto contemplati nei pregressi

contratti pluriennali di approvvigionamento ancora in corso, avrebbe i connotati di un atto regolatorio delle importazioni del gas naturale dall'estero e, a cagione di ciò, non sarebbe adottabile dall'A. E. E. G. bensì dall'Autorità Governativa, ossia dal Ministro delle Attività Produttive, cui l'art.3 - 8° comma - D.Leg.vo n.164/2000 ha commesso il potere di disciplinare la materia dell'importazione del prodotto energetico in discorso.

La doglianza non può essere condivisa.

Al riguardo, deve - infatti - notare che l'invocato art.3 D.Leg.vo n.164 /2000, collocato nel relativo titolo II dedicato all'approvvigionamento del gas, è la prima norma del Capo I di tale testo legislativo la quale si occupa, dichiaratamente, dell'importazione dai Paesi Extracomunitari, prevedendo che l'esercizio della inerente attività è soggetta ad autorizzazione del Ministro delle Attività Produttive.

Pertanto, il potere attribuito alla menzionata Autorità Governativa ed esplicabile da questa non può che rimanere circoscritto all'ambito della materia ivi contemplata. In particolare, il detto potere non può essere ritenuto riferirsi al diverso ambito cui ha riguardo sia l'art.2 - comma 12 lett.d) - della legge 14.11.1995 n.481 istitutiva dell'A. E. E. G. e sia l'art. 24 - comma 5 - D.Leg. vo n.164 2000, norma collocata nel relativo Titolo V/II e statuyente in tema di accesso al sistema nazionale del gas.

Ed infatti, come si è già notato sopra al precedente punto A.1.1), le due norme testè citate assegnano esclusivamente all'A. E. E. G., ai fini del perseguimento dei suindicati suoi compiti istituzionali (di promotore della concorrenza nel mercato del gas naturale e di garante del funzionamento e dell'efficienza di tale mercato), il potere regolatorio in tema di accesso alle reti di trasporto di detto gas ricomprendente il potere di fissare criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni ed il potere di definire gli "obblighi dei soggetti che svolgono l'attività di trasporto".

Orbene, poiché il conferimento della menzionata capacità di trasporto agli operatori interessati che ne facciano richiesta è - all'evidenza - strumentale al funzionamento ed all'efficienza del mercato interno del gas, non può non ritenersi, ad avviso del Collegio, che rientra tra i compiti dell'A.E.E.G. quello di statuire circa le assegnazioni della capacità di trasporto. E se talvolta, come accade nei confronti di imprese - quale la ricorrente - titolari di pregressi contratti pluriennali di importazione tuttora in corso, le concrete assegnazioni di dette capacità possono avere un'incidenza negativa a cagione della riduzione dei quantitativi di gas operata con il conferimento delle capacità di trasporto secondo le regole recate dalla impugnata deliberazione n.137/2002, una siffatta circostanza non fa immutare la natura di questo provvedimento che resta pur sempre un atto dell'A.E.E.G. volto a disciplinare il mercato del gas in vista del raggiungimento del fine perseguito dalla normativa in materia, che - ripetesi - è quello di pervenire, sia pure gradualmente, ad una completa liberalizzazione del mercato del gas naturale con apertura dell'accesso a questo ad una pluralità di imprese a parità di condizioni.

Per quanto sopra osservato, pertanto, la vagliata doglianza va respinta siccome infondata.

A2. Va, indi, verificato se siano o meno legittime le citate disposizioni gli artt. 9.4, 9.5 e 9.1. della gravata deliberazione n.137 /2000 per quanto attiene alla mancata integrale salvaguardia del contenuto dei suindicati contratti pluriennali di importazione take or pay sottoscritti prima del 10.8.1998 .

A contestare la legittimità di dette disposizioni sotto il profilo qui in considerazione si dirigono specifiche doglianze contenute nei motivi di ricorso n.1- 2- 4 - 5 - 7 e 12, con la quali si assume - in sostanza - che esse sarebbero viziate :

a) per violazione degli artt. 3 - commi 5 e 7 -, 24 - comma 2-, 25 e 26 D.Leg.vo n.164/2000, per violazione degli art 1 - comma 1 - e 2 - comma 21 - L. n 481/1995,


degli artt. 28 – commi 1 e 2 – e 3 – comma 9- D. Leg.vo n.164/2000 nonché dell'art. 41 – comma 1 lett. d) – L. 17.5.1999 n.144 e per violazione del principio di legalità:tutto ciò , per la ragione che dette norme, alcune in via diretta ed altre per il tramite di specifiche direttive governative in proposito,imporrebbero che in sede di conferimento delle capacità di trasporto sia salvaguardato integralmente il contenuto dei suddetti contratti d'importazione take or pay (1°, 2° e 4°- prima parte – dei prospettati motivi di ricorso);

b) per violazione del principio di proporzionalità, per violazione dell'art. 41 – comma 1 lett. d e lett. e) – L.n. 144/1999 , per eccesso di potere sotto il profilo dell'irragionevolezza e per violazione degli artt. 4 e ss D. Leg.vo n.164 /2000: ciò, in quanto le qui censurate disposizioni della deliberazione n.137/2002 non sarebbero state le meno onerose e meno penalizzanti tra quelle adottabili nella specie per il raggiungimento dell'obiettivo dell'apertura alla concorrenza del mercato del gas (seconda parte del 4° motivo di ricorso);

c) per violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi, perché esse disposizioni si riferirebbero a consolidate situazioni pregresse, pregiudicandole (5° motivo di ricorso);

d) per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con precedenti determinazioni dell'Autorità (7° motivo di ricorso);

e) per violazione dell'art.24 – 2° comma – D. Leg. vo n.164/2000 e degli artt.14 e ss. della direttiva comunitaria 98/30/CE, per violazione dell'art. 33 D. Leg.vo n.164/2000 e dell'art.19 della citata direttiva 98/30/CE, per violazione del principio di ragionevolezza, per violazione degli artt.1 – comma 1 – e 2 – comma 21 – L. n 481/1995 e dell'art. 28 – comma 1 e 2 – D. Leg.vo n.164/2000: queste doglianze sono contenute nel 12° motivo di ricorso e si dirigono contro l'art 9. 4 della impugnata deliberazione n.137 /2002 nella parte in cui prevede l'accesso prioritario a favore di imprese titolari di contratti d'importazione



take or pay anteriori al 10.8.1998, ivi incluse quelle non operanti nel sistema italiano del gas.

Le riferite doglianze non possono essere condivise per le considerazioni di cui infra.

1. Anzitutto sono da disattendere i profili di censura specificati alla superiore lettera a).

Al riguardo, devesi osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, gli invocati artt. 3 – commi 5,7 e 9 -, 24 – comma 2 -, 25, 26 e 28 – comma 1 e 2 – D. Leg.vo n.164/2000, gli artt. 1 – comma 1 – e 2 – comma 21 – L. n.481/1995 e l'art.41 – comma 1 lett. d) - L. n. 144/1999 non contengono affatto la prescrizione che, in sede di conferimento di capacità, debbano essere integralmente salvaguardati i menzionati contratti di importazione take or pay sottoscritti prima del 10.8.1998.

Ed infatti:

- le invocate disposizioni di cui al citato art.3 D. Leg. n.164/2000 sono norme regolanti soltanto l'attività di importazione del gas ;

- le invocate disposizioni di cui agli artt. 24 -25 - 26 - e 28 D. Leg.vo n. 164/2000 disciplinano certamente il procedimento di conferimento delle capacità di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l'estero, ma non stabiliscono una completa salvaguardia del contenuto dei detti contratti take or pay, né una tale statuizione è contenuta nei vincolanti atti d'indirizzo governativi inviati all'A. E. E. G. dal Ministro delle Attività Produttive ai sensi del citato art. 28- 1° comma – D. Leg.vo n.164/2000 .

Il documento di programmazione economico – finanziaria per il periodo 2002 /2006 si limita, infatti ad evidenziare genericamente l'esigenza di salvaguardare gli obblighi contrattuali previsti dai contratti d'importazione take or pay di cui sono titolari le imprese importatrici;

– le invocate disposizioni di cui agli artt.1 e 2 L.n.481/1995 anch'esse non contengono una prescrizione di completa salvaguardia dei suddetti contratti pluriennali di importazione risalenti ad epoca anteriore all'agosto 1998.

In conclusione, va notato che dalla qui considerata normativa, fatta eccezione per le invocate disposizioni dell'art.3 D. Leg.vo n.164/2004 riferentisi - come - sopra detto - ai soli contratti di importazione del gas naturale dall'estero, non emerge una considerazione prioritaria ed assorbente dei contratti in questione, in relazione ai quali è, per contro, delineata una rilevanza inserita nel più ampio contesto della liberalizzazione del mercato e dell'attuazione del principio di libera concorrenza.

Conseguentemente, le posizioni che derivano dai contratti d'importazione stipulati prima del 10.8.1998 devono contemperarsi ed integrarsi nel più generale assetto del mercato che l'A. E. E. G. è tenuta – come si è detto – a realizzare nel rispetto del principio di liberalizzazione del mercato stesso al quale è informata l'intera normativa in un necessario bilanciamento dei vari interessi concorrenti.

Alla luce delle svolte considerazioni, dunque, le doglianze riportate nella superiore lettera a) e di cui ai motivi di ricorso 1°, 2° e 4° -1ª parte – vanno respinte siccome infondate.

2.Va considerata, ora, la doglianza richiamata alla superiore lettera b) e contenuta nel 4° motivo - 2ª parte - del ricorso, con la quale si lamenta – in sostanza – il mancato rispetto, da parte dell'A. E. E.G. , del principio di proporzionalità e la non ragionevolezza delle statuizioni assunte dalla medesima Autorità nella regolamentazione dell'accesso concorrenziale al mercato del gas.

Sostiene la ricorrente, in particolare, che le censurate determinazioni dell'A. E. E. G. in ordine al suddetto conferimento di capacità di trasporto, le quali sono caratterizzate dall'assegnazione – in via prioritaria – di capacità di trasporto pari alle quantità contrattuali

medie giornaliere (art 9 4. lett. a della censurata deliberazione) €, per l'ipotesi di congestione, dalla ripartizione pro quota di tale capacità, non sarebbero le meno onerose tra quelle astrattamente ipotizzabili, violerebbero il principio di proporzionalità e sarebbero irragionevoli.

La doglianza va dichiarata inammissibile in quanto priva di ogni elemento a supporto.

Ed invero, la ricorrente si limita ad ascrivere alle determinazioni dell'A. E. E. G. le sopra richiamate connotazioni negative senza prospettare alcuna soluzione alternativa ritenuta più ragionevole e, comunque, senza fornire elementi di raffronto differenti dalla sua pregressa posizione contrattuale, né pare possa assumere rilevanza al riguardo la prospettazione di variabili alle quali, a detta della ricorrente, sarebbe agganciato l'equilibrio economico dei contratti pluriennali di approvvigionamento take or pay di lunga durata, attesa la non univocità dei dati segnalati.

3. Va, quindi, esaminata la doglianza riportata alla superiore lettera c) ed incentrata sull'asserita violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi (5° motivo di ricorso).

Sostiene, in particolare, la ricorrente, che con la deliberazione n.137/2002 l'A. E. E. G. avrebbe inciso negativamente sui contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della deliberazione in discorso e, quindi, anche sulla posizione della ricorrente stessa.

La doglianza è destituita di fondamento, e va – quindi, respinta.

Ed invero, con la menzionata deliberazione si è disposto soltanto per il periodo successivo all'entrata in vigore della stessa nel quadro di una analitica definizione dei criteri atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso alla rete in condizioni paritarie. La parziale incidenza sui contratti pregressi derivanti dalla scelta discrezionale consentita all'Autorità dall'art.24- comma 5 – D. Leg.vo n.164/2000 non si pone – quindi – quale effetto

retroattivo (come lamentato dalla ricorrente) posto che - come già visto - l'assetto normativo di cui al D.Leg.vo n.164/2000 non contempla alcun vincolo d'intangibilità dei rapporti contrattuali pregressi.

4.Va, quindi, esaminata la doglianza di cui alla superiore lettera d) ed al 7° motivo di ricorso ed incentrata sulla contraddittorietà delle dette determinazioni dell'A. E. E. G. qui in considerazione rispetto a precedenti determinazioni della stessa Autorità.

Sostiene la ricorrente che le censurate disposizione in esame sarebbero inficiate dal vizio di contraddittorietà in quanto in stridente contrasto con le precedenti determinazioni in subjecta materia adottate dell'Autorità con le anteriori deliberazioni 30.5.2001 n.120 e 10.10.2001 n.224, con le quali si era stabilito che, in sede di conferimento delle capacità di trasporto alla ricorrente ENI S.p.a, venisse totalmente rispettato il contenuto dei contratti di importazione take or pay anteriori al maggio 1998 di cui essa società era titolare.

La doglianza della ricorrente è priva di pregio, e va - quindi - respinta.

Ciò, per la ragione, già evidenziata da questo T.A.R. con l'ordinanza cautelare n.1735/2002 resa in altro ricorso, che le invocate diverse disposizioni delle citate deliberazioni n.120/2001 e 224/2001 erano state assunte in via transitoria dall'A.E.E.G. quali misure da valere temporaneamente e provvisoriamente per l'anno termico 2001/2002 ed in attesa di addivenire "all'emanazione delle disposizioni di cui all'art.24, comma 5, del decreto legislativo n.164/2000 e non oltre il 30 settembre 2002" (così statuisce l'art 14 - comma 2° - della deliberazione n.120/2002; cfr., poi, anche il punto n.I, lett. c, del dispositivo della deliberazione n.224/2001 che, approvando il contratto di trasporto dell'E.N.I., introduceva nel medesimo la clausola secondo cui "le parti si danno atto e concordano che tutte le disposizioni del presente contratto saranno adeguate sulla base di disposizioni o provvedimenti emessi dalle competente Autorità e sulla base di condizioni applicate da

Rete Gas Italia S.p.a. alla generalità degli utenti in quanto compatibili con le predette disposizioni).

5) Va - infine - considerata la doglianza di cui alla superiore lettera "e" prospettata con il 12° motivo di gravame.

Sostiene la ricorrente che l'art.9. 4 lett. a della deliberazione n.137/2004 sarebbe viziata perché con essa l'A. E. E. G. avrebbe stabilito l'ivi previsto accesso prioritario in favore di tutte le imprese titolari di contratti pluriennali di trasporto take or pay anteriori al 10.8.1998 "a prescindere dalla circostanza che il gas oggetto di tali contratti fosse o meno destinato, a quella data, all'importazione in Italia".

La doglianza è infondata in fatto, e ciò per la ragione che la qui censurata disposizione reca la disciplina dell'allocazione delle capacità di trasporto del gas nei punti di entrata nel sistema interconnessi con l'estero ed è chiaramente volta a privilegiare soltanto i suddetti contratti pluriennali risalenti ad epoca anteriore al 10.8.1998 ed aventi ad oggetto - sin dall'inizio della loro efficacia - l'importazione di gas nel sistema italiano.

Per quanto sopra evidenziato, la questione considerata in questo capo A 2 va negativamente risolta e la vagliata doglianza va - quindi - respinta.

B. Va, ora , esaminata la questione indicata al n.2 di questo punto III (cfr.pp.24/25 del ricorso), vale a dire la questione relativa alla mancata considerazione, nelle disposizioni di cui agli artt. 9. 4, 9.5 e 9.1 della impugnata deliberazione n. 137/2002, dell'elemento della flessibilità che l'art. 3 - comma 8 - D.Leg.vo n.164/2000 ha disposto che debba essere necessariamente inserito nei contratti pluriennali di importazione di gas dall'estero successivi alla data di entrata in vigore del D. Leg. vo n.164/2000.

Sostiene la ricorrente, con una doglianza contenuta nel 1° motivo di gravame, che le disposizioni in discorso della deliberazione n.137/2000 dell'A. E. E. G. sarebbero

illegittime per eccesso di potere sotto il profilo dell'irragionevolezza in relazione a quanto statuito dal citato art.3 – comma 8 - D. Leg.vo n.164/2000; e ciò , a cagione del fatto che esse disposizioni regolamentano il conferimento di capacità di trasporto nei punti di entrata dall'estero senza tener conto alcuno del predetto elemento della flessibilità.

Più precisamente, assume la ricorrente che tale flessibilità, imposta dalla norma per i soli contratti posteriori all'entrata in vigore di questo decreto che si riferiscano all'importazione del gas da Paesi Extracomunitari ma inseribile nei coevi consimili contratti di importazione da Paesi esteri appartenenti all'Unione Europea, dovrebbe connotare altresì i conferimenti di capacità di trasporto del gas attesa la necessaria correlazione tra le ipotesi di rapporti in considerazione.

L'assunto della ricorrente è meritevole di accoglimento.

Nota, al riguardo, il Collegio che le censurate disposizioni de quibus, pur essendo state adottate per fornire una compiuta regolamentazione in ordine alla fattispecie del conferimento di capacità di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l'estero e pur stabilendo delle priorità a detto fine volte a salvaguardare situazioni in corso in cui versano determinati importatori del gas dall'estero (le sopra viste situazioni derivanti dai contratti con la clausola take or pay di data antecedente al 10 agosto 1998 e, indi, le situazioni derivanti da successivi e/o diversi contratti pluriennali di importazione), risultano tuttavia carenti di qualsivoglia considerazione in ordine alla situazione degli importatori di gas dall'estero con contratti d'importazione stipulati dopo la data di entrata in vigore del D. Leg.vo n.164/2000 e recanti la clausola di flessibilità prescritta dal citato art.3 – 8 comma di questo decreto (in base alla quale i detti contratti "devono consentire una modulazione stagionale tale da rendere possibile l'incremento delle quantità importate nel periodo di

punti stagionale in misura non inferiore al 10% rispetto al valore, medio giornaliero su base annua").

Orbene, ad avviso del Collegio, appare logico e ragionevole che, all'atto di fornire – come era nell'intento dell'A. E. E. G. di fare con la censurata deliberazione n.137/2000 – una completa ed esauriente regolamentazione in ordine alla fattispecie del conferimento delle capacità di trasporto del gas nei menzionati punti di entrata, la resistente Autorità si desse carico di valutare la posizione dei sottoscrittori dei detti contratti di importazione, sia da Paesi Extracomunitari e sia da Paesi della Comunità Europea, e di tener in debito conto tale posizione assegnando a costoro le dette capacità di trasporto correlate alle quantità di gas eccedenti la media giornaliera e ricomprese nell'oggetto dell'importazione per i periodi di punta stagionale.

In particolare, nelle dette disposizioni si sarebbe dovuto tener conto della flessibilità derivante dai vincoli di incremento della quantità di gas importato, imposti per il soddisfacimento di prioritarie esigenze strategiche, minimizzando al massimo il ricorso all'approvvigionamento proveniente dal gas di stoccaggio.

Quello della flessibilità, desumibile dal sopra riportato disposto del comma 8 dell'art.3 del D.Leg.vo n.164 del 2000 (che,ripetesi, per i contratti di importazione di gas naturale stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, impone una modulazione stagionale tale da rendere possibile l'incremento delle quantità importate giornaliere nel periodo di punta stagionale in misura non inferiore al 10% rispetto al valore medio giornaliero su base annua), appare al Collegio un criterio guida per determinare un adeguato punto di equilibrio tra l'esigenza di garantire una pluralità di accesso alla rete in nome del principio di concorrenzialità e competitività del mercato e l'esigenza di garantire



ai titolari di contratti di importazione *take or pay* un accesso adeguato ai volumi di gas concordati.

Questa considerazione si giustifica anche per la ragione che per tali contratti (i quali richiedono ingenti investimenti di risorse economiche collegati agli impegni contrattuali assunti anche per lungo periodo per assicurare adeguati margini di remunerazione) il grado di flessibilità della quantità di energia importata rispetto al valore medio giornaliero concordato, tendente alla massimizzazione dei volumi previsti per mantenere la disponibilità di stoccaggio strategico come provvista di beni energetici, risponde ad esigenze funzionali di pubblica utilità in corrispondenza agli indirizzi di politica energetica generale che l'Autorità Governativa fissa in un dato momento in rapporto ad un fabbisogno nazionale dipendente in grande misura da fonti energetiche importate dall'estero.

Ora, poiché le considerate disposizioni (art.9.4, 9.5 e 9.1) della gravata deliberazione n.137/2002 dell'A. E. E. G. non contengono alcun riferimento alla riferita situazione dei titolari dei detti contratti d'importazione con clausola di flessibilità, non può non concludersi per la fondatezza delle esaminate doglianze ed impugnativa.

Il ricorso in parte qua va – dunque – accolto (rimanendo assorbiti gli inerenti profili di censura non vagliati) e, per l'effetto, vanno dichiarati l'illegittimità delle considerate disposizioni della deliberazione n. 137/2002 dell'A. E. E. G. e l'obbligo, per quest'ultima, di integrare le disposizioni medesime nel senso sopra delineato.

C. Va, infine, considerato il profilo inerente alla durata fissata in 5 anni dall'art. 9.1 lett. a) della citata deliberazione n.137/2002 dell'A. E. E. G. per il conferimento delle dette capacità di trasporto anche nei casi di assegnazione di queste a soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione del gas naturale da Paesi Esteri (Extracomunitari o Comunitari).

Sostiene la ricorrente, con apposita doglianza contenuta nel 2° motivo di gravame, (p. 27 del ricorso) che la censurata disposizione in esame sarebbe illegittima per la ragione che con essa si sarebbe disconosciuta la necessità di mantenere fra loro correlate, anche per quanto attiene alla durata, i due tipi di rapporti attinenti, l'uno, all'importazione e, l'altro, alla capacità di trasporto.

L'assunto della istante non può essere condiviso.

Al riguardo, deve osservarsi che non può dirsi sussista una vera e propria necessità di coincidenza tra la durata di un preesistente contratto ultraquinquennale di importazione di gas dell'estero e la durata del conferimento, a favore del titolare di detto contratto, della capacità di trasporto di tale prodotto energetico nei punti di entrata interconnessi con l'estero.

Ed infatti la durata quinquennale fissata dal censurato art.9.1 lett. a) della impugnata deliberazione dell'A. E. E. G. non impedisce, al titolare di contratto pluriennale di importazione, di instaurare, ad avvenuta scadenza del contratto di trasporto quinquennale, un ulteriore rapporto di quest'ultimo tipo per un altro quinquennio, o sua frazione, senza limiti di rinnovo; il che è possibile anche in relazione alla circostanza che il titolare di contratto pluriennale d'importazione gode di priorità nell'assegnazione di capacità di trasporto secondo quanto previsto dall'art.9.4 della deliberazione in discorso. Ne consegue che costui può giungere ad ottenere la coincidenza temporale tra la durata del suo contratto di importazione e la durata del suo contratto di trasporto, sì da impedire che in suo danno abbia a verificarsi una restrizione negli scambi infracomunitari della energia in oggetto.

Pertanto non assume rilievo la prospettazione, fatta dalla ricorrente, di gravi conseguenze ad essa derivanti dalla qui considerata disposizione dell'A.E.E.G.

In parte qua, dunque, il ricorso è infondato e va – quindi respinto.

IV. In terzo luogo, il ricorso va esaminato nella parte che si dirige contro le disposizioni di cui agli artt. 11.1, 11.2, 11.4 e 11.10 della deliberazione n.137/2002, le quali disposizioni introducono un'ulteriore fattispecie di accesso prioritario e negoziato alla rete di trasporto del gas, nonché contro la successiva disposizione dell'art. 11,10 in tema di pubblicità sul sito internet dell'A.E.E.G.=

Avverso tali disposizioni si dirigono tre doglianze contenute, le prime due, nel 2° motivo di censura (pp.30 e s. del ricorso) e la terza nel 9° motivo di censura (p.68 del ricorso).

- Con la prima di dette doglianze, la ricorrente assume che la citata disposizioni degli artt 11.1 e 11.2., in quanto contemplanti un potenziamento del tutto eccezionale delle infrastrutture del trasporto del gas, sarebbero in contrasto con gli indirizzi espressi al riguardo dall'Autorità Governativa con il D.P. E. F. 2003/2006.

La doglianza non è meritevole di accoglimento, e va quindi – va respinta.

Al riguardo, deve – infatti – osservare che l'indirizzo governativo espresso nell'invocato documento programmatico (v pag.138) è nel senso che si dovrà " .. creare un sistema di regole che incentivi la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, stoccaggio, trasporto e distribuzione. Ciò potrà avvenire sia attraverso il riconoscimento di una remunerazione equa per le opere realizzate, sia garantendo condizioni di accesso ad esse, favorevoli per gli operatori che le hanno realizzate".

Orbene, l'indirizzo governativo risulta sicuramente volto a far sì che ci sia un potenziamento delle dette infrastrutture ma non necessariamente ed in via principale per il tramite di iniziative a cura delle imprese richiedenti la capacità di trasporto nel sistema nazionale del gas. Ciò di conseguenza, esonerava l'Autorità dall'obbligo di assumere provvedimenti di carattere generale in ordine al potenziamento delle infrastrutture in discorso.

- Con la seconda doglianza, la ricorrente sostiene che la censurata disposizione di cui al citato art. 11.4 sarebbe inficiata dal vizio di violazione dell'art. 25-1° comma - D. Leg.vo n.164/2000 a cagione del fatto che, in favore dell'impresa che si addossa il costo delle infrastrutture, non viene assicurata l'assegnazione dell'intera capacità creata da essa attraverso le nuove opere, ma è stabilita soltanto l'assegnazione della quota dell'80% di tale capacità.

La doglianza non merita accoglimento, e va - quindi - respinta.

Al riguardo, deve - infatti - osservarsi che con la detta disposizione - come ha ben colto la difesa erariale - l'A. E. E. G., facendo uso della sua discrezionalità, ha proceduto ad un ragionevole bilanciamento tra l'esigenza di premiare l'utente che ha sopportato il costo delle infrastrutture e l'esigenza di mettere a disposizione di tutti gli utenti una quota parte (il 20%) delle nuove capacità di trasporto.

- La terza doglianza si dirige contro la disposizione di cui all'art.11.10 della deliberazione n.137/2004 dell'A. E. E. G., con la quale disposizione si è stabilito che "l'Autorità pubblica ed aggiorna nel proprio sito Internet l'elenco degli utenti titolari dell'accesso prioritario, con l'indicazione della capacità di trasporto e del periodo di tempo oggetto della titolarità medesima".

Sostiene la ricorrente che tale disposizione sarebbe inficiata dal vizio di violazione dell'art.27 - 3 comma - L. 31.12. 1996 n.675 per il fatto che, in assenza di espressa previsione al riguardo in norma di legge o di regolamento, si è con essa stabilito che si debbano effettuare sul sito Internet dell'A. E. E. G. la comunicazione e la diffusione dei dati inerenti alle imprese alle quali vengono conferite capacità di trasporto del gas.

La doglianza è infondata, e va - quindi - respinta.

Ed invero, va al riguardo osservato che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la pubblicazione e la diffusione di dette notizie in subiecta materia è disposta dall'art. 2 - comma 12, lett. i) e lett. l) - L. n. 481/1995, a mente del quale l'A. E. E. G. "assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi" (tra i quali quello del trasporto dell'energia) e, inoltre, "pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali".

V. In quarto luogo, il ricorso va esaminato nella parte che si dirige contro l'art. 12 della delibera n.137/2002 il quale regola l'ipotesi dell'utente della rete che, avendo attivato una nuova fornitura nei confronti di un cliente finale in precedenza servito da altro utente della rete, ha per questa ragione, titolo a vedersi conferita dall'impresa di trasporto la capacità strumentale a tale nuova fornitura.

Avverso tale parte della deliberazione n.137/2002 sono diretti i motivi di ricorso nn 10 e 11, con i quali si assume - in sostanza - che la detta disposizione dell'A. E. E. G. sarebbe illegittima in quanto:

1) contrastante con la disciplina di cui al precedente art.9 la quale stabilisce modalità di conferimento della capacità di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l'estero: a detta della ricorrente, la censurata disposizione dell'art.12 in esame vanificherebbe la procedura del detto conferimento di capacità ex citato art. 9 giacchè consentirebbe, ad un soggetto che faccia propri i clienti finali in precedenza serviti dalla ricorrente ENI S.p.a., di importare gas in Italia nel quantitativo strumentale alla fornitura di nuova acquisizione senza dovere, da un lato, seguire la procedura stabilita dal menzionato art.9 e senza dovere, d'altro lato, previamente dimostrare di possedere i requisiti di affidabilità richiesti dal

medesimo art.9 in capo a coloro che facciano domanda di assegnazione di capacità di trasporto;

2) violativa dell'art 18 D. Leg.vo 164/2000, in quanto addosserebbe all'utente della rete subentrante ad altro utente nella fornitura di gas a cliente finale, e - in ragione di ciò - subentrante nella capacità di trasporto strumentale a tale fornitura, gli obblighi, facenti carico all'impresa di trasporto o ai venditori, di svolgere il servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera.

L'assunto della ricorrente non può essere accolto, e va - quindi - respinto.

Ed invero:

a) per quanto riguarda la doglianza sub 1 (asserito contrasto dell'art. 12 in esame con la disposizione del precedente articolo 9), va osservato che la censurata disposizione dell'art. 12 della deliberazione 137/2002 dell'A. E. E. G. si riferisce soltanto alla capacità di trasporto nel punto di riconsegna, vale a dire nel punto dal quale viene prelevato il gas acquistato dal cliente finale per il proprio consumo. Tale essendo la valenza della censurata disposizione in discorso, quest'ultima non può ritenersi incidere, e tanto meno vanificare, la procedura di allocazione della capacità di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l'estero contemplata dall'invocato art.9 .Conseguentemente, non può ravvisarsi contrasto alcuno tra i detti artt.12 e 9 dell'impugnata deliberazione n.137/2002;

b) per quanto riguarda la doglianza sub 2 (asserita illegittimità della disposizione di cui all'art.12 della deliberazione n.137/2002 per violazione dell'art. 18 D.Leg.vo n.164/2000), va notato che la norma del citato art.18 prevede che,decorso il periodo transitorio di cui al 1° comma (scadente al 13.12.2002), gli obblighi previsti nei vari commi di essa norma vengano a gravare (solo) sul venditore di gas al cliente finale. La

statuizione di cui al censurato art.12.1 della deliberazione n.137/2002, nello stabilire che l'utente che attivi una nuova fornitura nei confronti di un cliente finale servito in precedenza da altri debba trasmettere all'impresa di trasporto la relativa richiesta di capacità, "impegnandosi ad assicurare il rispetto degli obblighi dell'art.18 del decreto legislativo n.164/2000", non opera già, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il trasferimento, in capo all'utente, degli obblighi gravanti sul venditore, ma pone esclusivamente a carico dell'utente stesso l'obbligo di far sì che venga rispettata la previsione di cui al citato art. 18 D. Leg.vo 164/2000.

Ciò stante, non può non concludersi che la statuizione di cui all'art.12 della censurata disposizione dell'A. E. E. G. non modifica il detto art.18 e non si pone - quindi - in contrasto con il medesimo, limitandosi a prevedere, a carico dell'utente, l'obbligo di attivarsi perché venga rispettato dal venditore del gas (suo avente causa) l'obbligo gravante su questo in forza del sopra richiamato art.18.

VI. In quinto luogo, il ricorso va esaminato quanto all'impugnativa specificata al n.2 del precedente punto I e volta ad ottenere l'annullamento parziale dei seguenti atti della SNAM Rete Gas S.p.a.,

- dell'atto pubblicato il 5.8.2000 e recante l'indicazione delle condizioni d'accesso al servizio di trasporto del gas naturale per l'anno termico 2002/2003;
- dell'atto 24.9.2002 recante l'assegnazione della capacità di trasporto alla ricorrente ENI S.p.a
- dell'atto pubblicato l'11.10.2002 e recante la proposta di codice di rete di SNAM Rete Gas s.p.a.=

Tale impugnativa, presentando contenuto identico a quello della prima parte del ricorso indicata al n.1 del detto punto I in quanto diretta contro disposizioni le quali riproducono i

contenuti di quelle specificate nel menzionato n.1 e vengono censurate sotto identici profili, va decisa nel medesimo senso in cui è stata decisa la suddetta prima parte del ricorso.

In altri termini, a cagione della circostanza sopra evidenziata, l'impugnativa in considerazione va, in parte, respinta e, in parte accolta per le stesse ragioni ed agli stessi effetti che sono stati indicati nei precedenti punti II, III, IV e V e che vengono qui espressamente richiamati.

VII. In sesto luogo, va presa in esame la domanda finale proposta con il ricorso in epigrafe e volta a far conseguire alla istante società il risarcimento di danni che si affermano derivanti dagli atti impugnati.

Il ricorso in parte qua non è meritevole di accoglimento, e va - quindi - respinto. Ciò, da un lato per la ragione che la domanda risarcitoria è riferita a denunciati profili di illegittimità che sono stati sopra respinti dal Collegio e, d'altro lato, per la ragione che la domanda medesima, per quel che si riferisce alla parte del ricorso accolta (concernente la flessibilità delineata nell'art.3 D.Leg.vo n.164 /2000) , non è supportata da correlati elementi di prova.

VIII. Per le considerazioni fin qui svolte, il ricorso in epigrafe va, in parte respinto e, in parte, accolto secondo quanto detto ed agli effetti indicati ai precedenti punti II, III, IV, V, VI e VII.

Per quanto attiene alle spese processuali, si ravvisano giusti motivi per compensarle tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, in parte lo respinge e, in parte, lo accoglie secondo quanto detto ed agli effetti indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dell'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Milano, il 13.7.2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

Maurizio Nicolosi Presidente,

Adriano Leo Cons., Est.;

Alessandro Cacciari Ref =

Maurizio Nicolosi
Adriano Leo est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL - 1 BIG. 3504
Art.55, L. 27/4/1992 n. 150
Il Funzionario Accusatorio